

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6912 del 02/12/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5 E 6 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ZOOTECNICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO AGRICOLO, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), LOCALITA' RONCOCESI. PROCEDIMENTO RE24A0046 - SINADOC 42148/2024. TITOLARE: LE BASSE SOCIETA' AGRICOLA DI PINETTI AMOS E LORENZO S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7179 del 02/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5 E 6 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **ZOOTECNICO, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGUO AGRICOLO**, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)**, LOCALITA' **RONCOCESI**. PROCEDIMENTO RE24A0046 - SINADOC 42148/2024.
TITOLARE: **LE BASSE SOCIETA' AGRICOLA DI PINETTI AMOS E LORENZO S.S.**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 122 del 30/09/2025 con cui è stato confermato al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata in data 18/12/2024 con cui Le Basse Società

Agricola di Pinetti Amos e Lorenzo s.s., C.F./P.Iva 02267160352, ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee mediante n. 3 pozzi di cui uno da perforare, ai sensi dell' art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

- della Determinazione DET-AMB-2025-3563 del 19/06/2025, con cui si è autorizzata la perforazione di n. 1 nuovo pozzo;
- della comunicazione di fine lavori di perforazione, della relazione tecnica e della richiesta di variante sostanziale avvenuta in corso d'opera relativamente alla modifica della profondità di perforazione dell'opera di presa, che comporta variazione del contesto ambientale di riferimento.

DATO ATTO:

- che i due pozzi esistenti di cui alla presente richiesta, risultano essere già oggetto della concessione di cui al procedimento REPPA5251 intestato a Pinetti Amos, scaduto in data 31/12/2015;
- che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica;
- che le destinazioni d'uso della risorsa idrica individuata (igienico e assimilati e irriguo agricolo) rientrano nella tipologia di cui alle lett. a) e f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, in considerazione dell' uso zootecnico della risorsa, il volume richiesto risulta congruo, ai sensi della D.G.R. 1195/2016;
- che essendo i volumi distinguibili per destinazione d'uso, il canone è il risultato della somma del canone per l' uso irriguo agricolo, definito sulla base della portata (l/s) e del volume prelevato (m³/anno), e per l'uso zootecnico (igienico e assimilati), definito in base alla portata (l/s).
- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 22/08/2025, a cui ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;
- che sono state pertanto acquisite con prot. PG/2024/228958 del 18/12/2024, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione

antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con cui i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Concessione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 68 del 26/03/2025;

CONSIDERATO:

- che la Provincia di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha riscontrato che: *"[.]la dotazione irrigua delle aree sottese dal canale è assai ridotta e soggetta a turnazione già dal 15 maggio dell'anno corrente. [.]l'erogazione dell'acqua da parte del Consorzio in tali aree è assai precaria e praticamente assente."*;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. *"Direttiva Derivazioni"* (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. *"Metodo Era"*, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col *"metodo Era"*, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di *"Attrazione"* definiti dalla medesima direttiva.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto per l'annualità corrente 2025, il deposito cauzionale e gli indennizzi risarcitori;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area

Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica RE24A0046;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a **Le Basse Società Agricola di Pinetti Amos e Lorenzo s.s.**, C.F./P.Iva **02267160352** la concessione per il prelievo di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi dell'art. 5, r.r. 41/2001;
2. di riconoscere alla medesima ditta la variante sostanziale occorsa in corso d'opera, che ha determinato la modifica della profondità del pozzo in perforazione (pozzo 2) da - 135 m dal p.c. pianificati a - 90 m effettivi, determinando una variazione dell'acquifero di prelievo, identificabile nel corpo idrico: **Conoide Enza - confinato superiore**, codice: **0370ER-DQ2-CCS**;
3. di stabilire che la concessione è valida fino al **31 dicembre 2034**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
5. di fissare il valore del canone per l'anno 2025 in **207,93 €**;
6. di dare atto che il deposito cauzionale, pari a **250,00 €**, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato versato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

7. di confermare l'archiviazione del procedimento REPPA5251, integralmente sostituito dal presente provvedimento;
8. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a **Le Basse Società Agricola di Pinetti Amos e Lorenzo s.s.**, C.F./P.Iva **02267160352** (Procedimento RE24A0046).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono ubicate nel Comune di Reggio Emilia (RE), località Roncocesi, su terreno di proprietà di Menozzi Italina e Pinetti Lorenzo, che forniscono il loro consenso, censito al foglio 18. Il **pozzo 1** si trova al mappale 253, ha una profondità di 27 m dal p.c. e un diametro pari a 380 mm, è equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 0,5 kW e portata pari a 1,0 l/s. Coordinate: UTM-RER X= 624.606; Y= 956.440. Il **pozzo 2 (nuova perforazione)** si trova al mappale 218, ha una profondità di 90 m dal p.c., un rivestimento in PVC e diametro interno pari a 125 mm, è equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 2,2 kW e portata pari a 2,0 l/s. Coordinate: UTM-RER X= 624.561; Y= 956.369. Il **pozzo 3** si trova al mappale 218, ha una profondità di 25 m dal p.c. e un diametro pari a 280 mm, è equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 3,0 kW e portata pari a 3,0 l/s. Coordinate: UTM-RER X= 624.444; Y= 956.254.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dai pozzi 1 e 2 è destinata a sopperire le esigenze dell'allevamento zootecnico di bovini e la relativa pulizia dei locali nella misura complessiva di **7332 m³/annui** da suddividere tra i due pozzi e nel limite di portata complessiva pari a **3,0 l/s**. Il pozzo 3 è invece utilizzato per il prelievo idrico a supporto dell'irrigazione agricola di circa 9,15 ha di campi coltivati a erba medica con un sistema irriguo a pioggia nella misura di **2448 m³/annui** e una portata pari a **3,0 l/s**.
2. Il prelievo è complessivamente di **9780 m³/annui** di acqua e portata massima pari a **6 l/s** mediante il corpo idrico: **Conoide Enza - confinato superiore**, codice: **0370ER-DQ2-CCS**, in stato quantitativo buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per l' anno 2025 il canone è determinato in **207,93 €**;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il bollettino PagoPa per il pagamento del canone annuale verrà recapitato entro il 31 marzo di ogni anno alla casella di posta PEC/ordinaria indicata in sede di istanza:
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, nella misura di **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2034**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata su ciascun pozzo e a trasmettere il volume di acqua derivata entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio, e all' Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità di tutte le opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui

indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7- VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In

particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Pinetti Gessica, C.F. PNTGSC96P65H223O, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti di Le Basse Società Agricola di Pinetti Amos e Lorenzo s.s., C.F./P.Iva 02267160352, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

(*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.